



0018280/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

*CONTRATTI E OBBLIGAZIONI IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 16013/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

Dott. LINA MATERA

- Presidente - Rep. *el*

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Rel. Consigliere - Ud. 22/03/2016

Dott. LORENZO ORILIA

- Consigliere - PU

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16013-2011 proposto da:

NELL'INTERESSE DELLA SIGNORA PMKJ

X

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 8A-10, presso

lo studio dell'avvocato ADRIANA BOSCAGLI, che la

rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

2016

Nonché da:

628

GFG

X

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE

h
PM

TAMPONI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato EMIDIA ZANETTI VITALI;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 616/2011 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 03/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D'ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento
del quarto motivo e per il rigetto dei restanti
motivi del ricorso.

g'm 

Esposizione del fatto

La causa è sorta nel 2006 e concerne la richiesta di restituzione di tredici oggetti d'arte, tra cui opere di autori famosi quali Klee, Klimt, Picasso, Man Ray, che durante la relazione sentimentale tra le parti, protratta per parecchi anni, l'odierno resistente aveva consegnato alla ricorrente.

Il tribunale di Milano nel 2009 ha accolto la domanda limitatamente ad un tavolo in noce intarsiato.

La Corte di appello con la sentenza 3 marzo 2011 ha confermato la natura di liberalità d'uso della dazione di quasi tutte le opere, ormai in possesso della convenuta.

1.1) Ha però escluso tale natura quanto ad un quadro di Pablo Picasso del valore stimato di seicentomila euro, asseritamente donato a chiusura di uno screzio tra le parti, perché la donazione, avvenuta unitamente al regalo di un brillante da tredici carati, costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; avrebbe quindi richiesto la forma prevista dall'art. 782 c.c..

La Corte di appello ha conseguentemente condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attore del controvalore del bene, alienato nelle more.

La donataria ha interposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Il resistente ha svolto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.

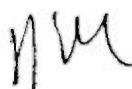
Fissata per la trattazione, la causa è stata rinviata su richiesta delle parti in vista di un possibile accordo.

In vista dell'odierna udienza non è stata depositata alcuna memoria.

Ragioni della decisione

2) La censura esposta dalla ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla *ratio decidendi* riassunta sub §1.

Essa sostiene che il quadro di Picasso e l'anello erano stati donati con atto qualificabile come liberalità d'uso e che la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla proporzionalità dei doni con il tenore di vita degli interessati.



-A tal fine evidenzia tra l'altro che l'opera di Picasso nel 2006 era stata stimata soltanto 555.380,00 euro; che la dazione era giustificata anche dalle spese sostenute dalla convenuta per l'organizzazione di una festa in onore dell'attore, da lui ingiustificatamente annullata; che altri due quadri regalati erano del valore di 400 o 450mila euro; che il patrimonio dell'attore era all'epoca di diverse decine di milioni di euro; che il valore dell'anello era stato stimato dalla Corte di appello con immotivata illazione, ipotizzando un complessivo valore dei due beni superiore al milione di euro. Il motivo di ricorso è da rigettare.

La Corte di appello ha scrupolosamente esaminato gli elementi rilevanti per la decisione: la grande consistenza del patrimonio dell'attore; l'abitudine di questi di elargire regali costosi in occasione di ricorrenze; il rilievo della valutazione dei singoli beni.

Con insindacabile apprezzamento di merito ha reputato che tra questa abitudine e il regalo di inusitato valore costituito dal quadro di Picasso e dal prezioso brillante vi sia "un vero iato". Ha argomentato in proposito sia sulla base dello "sforzo economico" che il dono complessivo richiedeva, sia sulla base delle motivazioni del regalo, che non era di *routine*, ma era un "presente per ottenere il perdono a fronte di un comportamento incongruo".

2.1) A fronte di queste esaurienti argomentazioni, le critiche svolte in ricorso costituiscono in sostanza una richiesta di rivisitazione delle valutazioni che spettano al giudice di merito.

Ed infatti: non viene indicata alcuna risultanza di causa atta ad attribuire all'anello, che la stessa ricorrente definisce sfavillante, un valore inferiore a quello presunto dalla Corte di appello. Eppure la ricorrente è o almeno è stata in possesso dell'oggetto, avrebbe potuto farlo stimare, avrebbe potuto indicare un valore inferiore, offrendo argomenti atti a svilire un brillante di ben tredici carati, consegnatole nel contesto di relazioni del tipo che ella stessa accredita.

Inoltre è incongrua la considerazione dell'annullamento della festa quale metro per commisurare la liberalità d'uso. Se infatti se ne dovesse tenere conto in modo decisivo, la dazione potrebbe essere qualificata come donazione remuneratoria, ugualmente bisognevole di forma pubblica, come prontamente rilevato in controricorso.

Ed è la stessa ricorrente ad ammettere (pag. 20) che nel caso in esame si potrebbero configurare entrambe le ipotesi di cui all'art. 770 c.c..

Se ne desume che, una volta riscontrata l'anomalia della causale e l'anomalia del valore rispetto anche ai pur preziosi precedenti regali, la decisione della Corte di appello di qualificare questa elargizione come donazione di grande valore, non riconducibile al secondo comma, costituisce qualificazione correttamente motivata, che ha tenuto conto di tutti i fattori che sono diversamente valutati da parte ricorrente.

La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito con un proprio apprezzamento, potendo solo controllare la ragionevolezza e plausibilità delle valutazioni proposte dalla sentenza di appello, che risulta incensurabile.

3) Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 770 cc.

Secondo l'attore, la Corte di appello ha errato nel qualificare liberalità d'uso i doni fatti per la ricorrenza della "festa della donna" o "per la festa di San Valentino".

La norma di cui all'art. 770 c.2 dovrebbe essere applicata sulla base di criteri di rigore, rifacendosi a prassi consolidate nella società, al di là di "eventuali pratiche divenute comuni tra le parti". Secondo il ricorso la nozione di liberalità d'uso sarebbe quindi rinvenibile, esemplificativamente, nel caso dei regali di Natale, ma non in relazione ad eventuali regali di Pasqua, restando esclusi in ogni caso i regali dovuti a comportamento stravagante, che contrasta con la consuetudine che deve presiedere alla liberalità d'uso.



-La doglianza, che presenta profili di inammissibilità perchè non risulta svolta in questi termini in appello, atteso che questo profilo non è trattato in sentenza, è comunque infondata.

La liberalità d'uso si configura qualora sia disposta in determinate occasioni, quali le nozze, i compleanni, gli anniversari, in cui per consuetudine si è instaurata l'abitudine diffusa di un certo comportamento.

La sussistenza delle condizioni per il manifestarsi di questi usi è verificabile diacronicamente, potendosi registrare adattamenti nel costume che sono recepiti dalla natura elastica della norma.

Ne consegue che feste e ricorrenze affermatesi nel corso del tempo possono far sorgere e consolidare usi nuovi, che legittimano l'applicazione della disposizione in esame.

Ciò è quanto hanno ritenuto i giudici di Milano nel configurare quale liberalità d'uso i regali fatti in occasione di due festività di conio non antico, quali la Festa della donna e la festività di San Valentino, da tempo impostesi con indiscutibile rilevanza in Italia e nel mondo occidentale.

In occasione di esse, ma altrettanto potrebbe dirsi per le c.d. festa della mamma o del papà, è invalso l'uso di regali tra gli innamorati o in onore alle donne, in quanto regali che si giustificano, come hanno rilevato tribunale e Corte di appello (cfr sentenza impugnata pag. 21 e 27), in relazione al legame esistente tra le parti.

E' apodittico affermare che si tratti di stravaganti usi non riconducibili al disposto normativo ed è errato infatti affermare che regali di Pasqua – si pensi al regalo abituale dell'uovo di cioccolato, non di rado con sorprese preziose appositamente introdotte – non corrispondano ad una consuetudine.

Che le abitudini attuali registrino, anche in occasione di festività di più recente storia, l'uso del dono di fiori, dolciumi o piccoli gioielli è realtà incontestabile, che appartiene

alle comuni conoscenze e che è stata affermata sia pur implicitamente anche nel caso di specie, mediante i richiami svolti a pag. 27.

Ivi si è portata l'attenzione al costume sociale e familiare, evidentemente ritenuto sussistente, e alla circostanza che "l'entità dell'attribuzione" va commisurata alla condizione socioeconomica delle parti.

Magistralmente Cass.12142/93, nell'affermare che il rilevante valore dell'oggetto donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso, ha avuto modo di spiegare che usi e costumi propri di una determinata occasione sono da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.

Sulla scorta di precedenti analoghi, la Corte di appello ha valutato la natura di queste elargizioni e il suo apprezzamento è ineccepibile.

Il motivo va quindi rigettato ribadendo che:

- a) una liberalità d'uso prevista dall'art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.
- b) Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti.

3) Con queste riflessioni è stata già anticipata la risposta alla parte più rilevante del secondo motivo, che contesta l'adequatezza della motivazione della sentenza, affermando che per le due festività esaminate sopra sarebbero concepibili solo regali come mazzi di mimose oppure cioccolatini o inviti a cena.

L'affermazione è smentita dal ricordato insegnamento secondo cui la portata economica delle elargizioni va commisurata alla condizione dei soggetti, che nel caso di specie disponevano, come attestato in sentenza e implicito nelle difese svolte, di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita.

Quanto alla circostanza che non sarebbe stata fornita adeguata prova della consegna del quadro di Klimt per la ricorrenza di san Valentino, la censura si risolve nella richiesta di un inammissibile apprezzamento di merito. Basti dire che essa lamenta che sia stato valorizzato un messaggio di posta elettronica che alludeva a un San Valentino "in ritardo", circostanza che è stata valutata dalla Corte di appello unendola al fatto che il soggetto del dipinto ("Amanti") era coerente con quella festa.

Dunque a fronte di una così logica e ineccepibile considerazione degli elementi dati, la Corte di cassazione non può ingerirsi nel giudizio di merito.

4) Con il terzo motivo l'attore deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizi di motivazione perché inizialmente controparte aveva qualificato liberalità d'uso solo le opere di Picasso e Wool, affermando che le altre opere erano proprie.

Aggiunge che la convenuta aveva addotto una lettera dell'attore 2001, in cui egli aveva soltanto manifestato la volontà di permettere alla convenuta di trattenere le altre opere, asportate senza il suo consenso. Solo in un secondo tempo la convenuta aveva allegato l'acquisto in forza di "donazioni d'uso".

Deduce che vi sarebbe contraddittorietà tra la lettera che autorizzava a trattenere quanto preso senza il suo consenso e la liberalità e lamenta che la Corte di appello non abbia considerato questo profilo.

Anche questa censura è infondata.

La lettera riprodotta in ricorso risulta infatti, per quanto si evince dal ricorso stesso (pag. 35), prodotta dalla convenuta a sostegno di legittima proprietà dei beni, non certo a riconoscimento di una precarietà della concessione negando la liberalità.

Le correzioni di impostazione difensiva in corso di causa sono consentite se non rivelano intrinseca contraddittorietà.

Ed invero non vi è incompatibilità tra negare la restituzione di un bene producendo un documento che esprime, secondo chi se ne avvale, già il titolo a trattenerlo e affermare poi che vi era altro titolo proprietario ex art. 770 c.c.

Il ricorso postula tale incompatibilità dando per scontato che vi fosse il riconoscimento di asportazione abusiva dall'appartamento (*flat*), secondo la tesi affermata dalla lettera, ma tale riconoscimento non si può certo ravvisare nella produzione della lettera proveniente dal G., che giovava a dimostrare la legittima proprietà.

Dunque la risultanza invocata non aveva alcuna portata decisiva per negare che, a prescindere dal consenso alla detenzione già dichiarato nel 2001 dall'attore, la convenuta potesse, completando le difese, negare la restituzione adducendo altro, più confacente, titolo di acquisto.

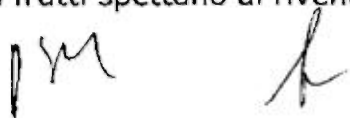
Bene ha quindi fatto la Corte di appello a trascurare questa discrasia difensiva, pienamente spiegabile con l'intreccio singolare dei rapporti tra le parti, l'oggetto (arredi domestici) della contesa e la sua complessità.

5) Fondato è invece il quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale, in relazione al pagamento degli interessi sulla somma dovutagli quale controvalore del quadro di Picasso, l'attore lamenta che la decorrenza sia stata fissata dalla sentenza al saldo.

Deduce che la decorrenza degli interessi doveva essere fissata a partire dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 4 maggio 2006.

La censura trova riscontro nel disposto dell'art. 1148 c.c., in forza del quale il possessore di buona fede (profilo su cui il ricorso espressamente dichiara di non voler sollevare doglianza, cfr pag. 40) può trattenere i frutti del bene solo fino al giorno della domanda giudiziale.

Dal momento della domanda, una volta che venga riconosciuto il diritto alla restituzione della cosa, i frutti spettano al rivendicante.



Sul controvalore del bene, anche secondo la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., spettano interessi dalla domanda.

Sul punto si può far luogo a decisione nel merito, poiché ex art. 384 c.p.c. non sono necessari altri accertamenti di fatto.

6) Resta respinto il quinto motivo, che invoca la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. della ricorrente, non certo ravvisabile nel pur infondato ricorso, che esponeva una critica a un apprezzamento di merito intrinsecamente opinabile.

7) Le spese di causa devono essere compensate con riguardo a tutti i gradi di giudizio: per i primi due riprendendo quanto già ritenuto dalla Corte di appello; quanto al giudizio di legittimità, in considerazione della soccombenza reciproca per la più rilevante parte delle rispettive censure.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara spettanti all'attore gli interessi dalla data della domanda.

Spese di tutti i gradi di giudizio compensate tra le parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^a sezione civile tenuta il 22 marzo 2016

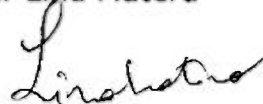
Il Consigliere est.

dr Pasquale D'Ascola



Il Presidente

dr Lina Matera



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 19 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI